

cessive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

* **20. 062.** (ex 15. 033). Marras, Santori, Casero, Patria, Misuraca, Burani Proccaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Romele, Scaltritti, Zama, Cossa.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo », sono sostituite dalle seguenti: « Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo ».

* **20. 063.** Losurdo, Bellotti, Catanoso, Franz, La Grua, Patarino, Villani Maglietta, Alberto Giorgetti.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — 1. All'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, le parole « 31 dicembre 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2008 ».

20. 070. (ex 34. 101.) Verro.

(A.C. 5310-bis – Sezione 4)

**ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micronidi » sono inserire le seguenti: « con gestione interna o esterna ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21. *(Fondo triennale per gli asili nido comunali)* 1. A partire dal 1° gennaio 2005 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali, con dotazione propria di 300 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

21. 1. (ex 21. 11.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:

2005: — 5.000.

21. 2. (ex 21. 7.) Ercole, Francesca Martini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, è estesa ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **21. 3.** (ex 21. 13.) Zanotti, Turco, Bollonesi, Lucà, Mazzuca Poggiolini, Squeglia, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-ter. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dall'articolo 70, comma 6, della legge 21 dicembre 2001, n. 448, è estesa ad ogni forma di servizio socio educativo per la prima infanzia.

Conseguentemente dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

* **21. 4.** (ex 21. 13.) Bindi, Mosella, Battaglia, Meduri, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, è destinata al relativo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, una cifra di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

Conseguentemente, all'articolo 37, Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 5.000;

2006: — 5.000;

2007: — 5.000.

21. 017. (ex 21. 030.) Castellani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno del reddito familiare). — 1. All'articolo 13, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dall'anno 2005 la misura della detrazione è stabilita in 774,69 euro per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 41.316,55 euro con un figlio a carico; 2) contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 46.481,12 con due figli a carico; 3) contribuenti con reddito complessivo non superiore a 51.645,69 euro con tre figli a carico; 4) contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di cui al periodo precedente è aumentata a 1032,92 euro ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in 2.600 milioni di euro per l'anno 2005, in 3.700 milioni di euro per l'anno 2006 e in 3.200 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede fino a concorrenza degli importi mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi successivi.

3. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

5. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 021. (ex 36. 077.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Agostini, Russo Spina, Duilio, Villetti, Morgando, Michele Ventura, De Franciscis, Zannella, Mazzuca Poggiolini, Cusumano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno della famiglia). — 1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel medesimo periodo. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 5;

all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

2) alla lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

21. 01. (ex 21. 02.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno della famiglia). — 1. Alle donne residenti, cittadine italiane, è concesso un assegno, pari ad euro 1.000, per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2004 e fino al 31 dicembre 2005, primo, secondo o terzo per ordine di nascita. L'assegno è concesso dai comuni

ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 5;

all'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1:

1) alla lettera a), sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento;

2) alla lettera b), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 60 per cento;

al comma 19, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 15 per cento.

21. 02. (ex 21. 04.) Dario Galli, Sergio Rossi, Francesca Martini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Incremento dell'assegno al nucleo familiare). — 1. Nei limiti della maggiore spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1.060 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, gli importi complessivi dell'assegno al nucleo familiare indicati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, e successive modificazioni, nelle tabelle da 11 a 19 di cui al decreto 13 maggio 1998 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998 e nella tabella n. 20 di cui al decreto 19 marzo 1997 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997 e successive modificazioni, sono incrementati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro due mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento ai nuclei familiari con figli e a basso reddito. Restano fermi i criteri di rivalutazione di cui all'articolo 2, comma 12, del predetto decreto-legge n. 69 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla predetta legge n. 153 del 1988 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni di euro con le seguenti: 1.030 milioni di euro per l'anno 2005 e 1.060 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. 015. (ex 21. 041.) Antonio Leone.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. Al fine di recuperare la perdita del potere d'acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 516.457.000 euro per gli anni 2005, 2006 e 2007, con riferimento ai nuclei familiari con figli minori, a quelli con soggetti portatori di handicap, ovvero in cui siano presenti componenti inabili e a quelli in cui sia presente più di un figlio. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

3. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

21. 013. (ex 21. 042.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta, Buemi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Fondo Nazionale per le politiche giovanili*). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro

capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente:

all'articolo 36, comma 17, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 600 milioni.

dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la tassa sui superalcolici è aumentata del 30 per cento.

ART. 37-ter. (*Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni*). — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 03. (ex 21. 032.) Mosella, Squeglia, Lettieri.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Fondo Nazionale per le politiche giovanili*). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

3. Per l'anno 2005 il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato di 500 mila euro.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

2005: — 500.

21. 04. (ex 21. 09.) Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Fondo Nazionale per le politiche giovanili). — 1. Nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416 recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 — Presidenza del Consiglio dei Ministri-Editoria — cap.2 183 3.2.10.2 — Presidenza del Consiglio dei Ministri —Editoria — cap. 7442), apportare le seguenti variazioni:

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

21. 05. (ex 21. 025.) Volontè, Peretti, Liotta, Romano.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Fondo Nazionale per le politiche giovanili). — 1. Nell'ambito del Fondo Nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è destinata una quota di 500 mila euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni, mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo il formarsi di nuove realtà associative nonché consolidando e rafforzando quelle già esistenti.

2. Il 70 per cento delle quote del Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei programmi e dei progetti del Forum Nazionale dei Giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di giovani sul territorio.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2 — Finanzia-

mento agenzie fiscali (Agenzia del territorio) — *apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 500;

2006: — 500;

2007: — 500.

21. 06. (*Testo riformulato nel corso della seduta*) (ex 21. 036.) Alberto Giorgetti, Ruzzante, Lucà, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Melandri, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni, Volontè, Peretti, Liotta, Romano, Blasi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Dotazione finanziaria di capitale in favore dei diciottenni per promuovere l'eguaglianza delle opportunità*) 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di 18 anni di età è attribuita una dotazione finanziaria di capitale di 30 milioni di lire, fermo restando che il tetto di spesa annuale è contenuto nel limite delle risorse derivanti dal mantenimento delle imposte di successione, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista da provvedimenti delle regioni o delle province autonome, per la formazione post-secondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati dell'applicazione delle norme di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo, ivi comprese quelle relative alle modalità della stipula della convenzione con l'Associazione bancaria italiana e alla regolazione dei rapporti con le Regioni e gli enti locali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 023. (ex 27. 01) Ruzzante, Coluccini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Mariani, Sereni.

Dopo articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Proroga del reddito minimo di inserimento*). — 1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1998 è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

21. 07. (ex 21. 03.) Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata, Squeglia, Lettieri, Mosella, Mantini.

Dopo articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21. (*Proroga del reddito minimo di inserimento*). — 1. La sperimentazione del reddito minimo di inserimento è prorogata al 31 dicembre 2007 nei limiti di 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2005-2007.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogati.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005 con decreto del Ministro della economia e delle finanze sono aumentate le aliquote di cui all' allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 180 milioni di euro annui.

21. 08. (ex 21. 05.) Bindi, Turco, Burtone, Battaglia, Molinari, Zanotti, Meduri, Maura Cossutta, Annunziata, Squeglia, Lettieri, Rosato, Mosella, Mantini.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (*Proroga ed estensione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento*). — 1. Nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2004, di 500 milioni di euro per l'anno 2005, e fino alla data del 31 dicembre 2006:

a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo, a proseguire gli interventi previsti in attuazione dell'istituto del reddito minimo d'inserimento fino al 31 dicembre 2006;

b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al Decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, è estesa ai comuni compresi nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 e ad altre aree con indicatori di disagio sociale omogenei a quelli delle aree dell'obiettivo 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 3 per cento.

21. 05. (ex 21. 056.) Turco, Morgando, Zanella, Pistone, Agostini, Michele Ventura, Battaglia, Rizzo, Villetti, Buemi, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Benvenuto, Intini, Villetti, Buemi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) iscrizione alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è

soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui al comma 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas,

acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della

retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nei commi 4, 5 e 6, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dai medesimi commi.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 17 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo il contributo di cui al comma 1q è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 16, 17, 18 e 19, deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8, del presente articolo.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori

d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitan a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

28. Alla corresponsione della retribuzione sociale nonché degli altri benefici previsti dal presente articolo si provvede nel limite delle risorse derivanti annualmente dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 37-bis e 37-ter. A tal fine sono emanati annualmente decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento delle risorse

disponibili e la determinazione dei benefici erogabili ai sensi del presente articolo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, sopprimere il comma 6;

all'articolo 37, tabella A, sopprimere tutti gli accantonamenti per gli anni 2005, 2006 e 2007, ad esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie;

dopo l'articolo 37 aggiungere i seguenti:

ART. 37-bis.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché: l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso.

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

3. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con il presente provvedimento.

4. In attesa della definizione della istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti

residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

5. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2005-2007 sono ridotti del 50 per cento per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

6. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera e), le parole: « 45 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 47 per cento ».

7. Gli articoli 13 e 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono soppressi.

8. All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 33 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento ».

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2004.

10. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque, entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

ART. 37-ter.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la

retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

ART. 37-*quater*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 la tassa sui super alcolici è aumentata del 95 per cento.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l'accisa sul tabacco è aumentata del 70 per cento.

21. 022. (ex 15. 025. *nuova formulazione*)
Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni, Vendola.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-*bis*. (*Istituzione del reddito sociale minimo*). — 1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, con conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

***21. 06-bis.** (ex 21. 010 nuova formulazione). Cento, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Istituzione del reddito sociale minimo). — 1. Dal 1° gennaio 2005, è istituito il reddito sociale minimo, con conseguente corresponsione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di detto reddito in favore dei soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza in Italia da almeno due anni;

b) iscrizione da almeno un anno agli elenchi anagrafici previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) reddito personale imponibile annuo percepito non superiore a 5 mila euro, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5;

d) appartenenza a un nucleo familiare con reddito imponibile annuo non superiore a 25 mila euro per nuclei composti da due persone e a 30 mila euro per nuclei composti da tre persone; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare il suddetto limite di reddito è elevato di 4 mila euro.

2. L'importo del reddito sociale minimo da corrispondere annualmente a ciascun soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è stabilito fino a 8 mila euro, nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 7, e non è soggetto ad alcuna tassazione. L'importo del reddito sociale è rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

3. L'importo indicato dal comma 2, è ridotto della metà per i soggetti che svolgono attività lavorative dalle quali si consegue un reddito inferiore all'ammontare del reddito sociale minimo.

4. Il periodo di fruizione del reddito sociale minimo va calcolato ai fini pensionistici con i criteri e le modalità indicati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È, in ogni caso, prevista la decadenza dal diritto di percepire il reddito sociale minimo nell'ipotesi in cui il lavoratore ottenga un lavoro a tempo pieno.

6. Per il solo anno 2005, il reddito sociale minimo è corrisposto ai soli soggetti residenti nelle aree facenti parte dell'Obiettivo 1. Dal 1° gennaio 2006 è prevista la piena attuazione di cui al presente articolo.

7. Per l'attuazione del presente articolo si provvede nel limite di spesa di 2,5 miliardi di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

ART. 37-ter. — 1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sui redditi secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva al 25 per cento.

ART. 37-quater. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « , nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato superiore a 516 milioni di euro »;

b) il comma 2 dell'articolo 45 è abrogato.

***21. 014.** (ex 21. 010 nuova formulazione). Grandi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Asili nido istituzionali). — 1. A favore del personale militare e civile della Difesa e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare è istituito, a decorrere dall'anno 2005, un Fondo, cui sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro all'anno, per l'organizzazione di asili nido da realizzarsi a cura dei Ministeri interessati.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2005: — 3.000;
2006: — 3.000;
2007: — 3.000.

21. 07. (ex 21. 024.) Pinotti, Pisa, Minniti, Angioni, Ruzzante, Lumia, De Brasi, Luongo, Rotundo, Lucidi, Molinari, Tannoni, Santino Adamo Loddo, Papini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. (Interventi a sostegno degli anziani). — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale assicurazioni Spa il « Fondo di garanzia per la copertura assicurativa degli anziani di età superiore a settantacinque anni », di seguito denominato « Fondo », destinato alla tutela contro gli infortuni e le malattie degli anziani ultra settantacinquenni che svolgono attività di volontariato e che partecipano ad attività ricreative e turistiche promosse dalle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni non profit che operano a sostegno della popolazione anziana.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 il contributo è determinato nell'importo di 25 milioni di euro e va ad incremento della dotazione del Fondo nazionale di cui al periodo precedente;

b) un contributo determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 6 sulle polizze infortuni e malattie stipulate dalle imprese autorizzate.

3. Ai fini del contributo di cui alla lettera b) del comma 2, le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per le polizze infortuni e malattie sono tenute a versare annualmente allo Stato con le modalità stabilite dal regolamento, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, un contributo percentuale dal premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni nella misura determinata ai sensi del comma 3.

4. La misura del contributo di cui ai commi 1 e 2 è determinata annualmente, nel limite massimo dello 0,5 per mille, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 3 sono riassegnate alla spesa e sono iscritte nel fondo di cui al comma 2, lettera a).

6. Nel primo anno di attuazione della presente legge il contributo di cui al comma 3 è stabilito nella misura dello 0,5 per mille dei premi incassati risultanti dall'ultimo bilancio approvato di ogni impresa di assicurazione di cui al comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 37, tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

21. 08-bis. (ex 21. 023.) Sgobio, Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Assegno di solidarietà per cittadini anziani residenti all'estero).

1. Ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni, che si trovano in disagiate condizioni socio-economiche secondo quanto stabilito dal comma 2 e risiedono all'Estero è erogato dall'INPS un assegno mensile di solidarietà di euro 123,00.

2. Sono considerati in disagiate condizioni socio-economiche i cittadini ed i soggetti loro equiparati non coniugati, il cui reddito annuo personale è inferiore ad euro 3.000 ed i cittadini coniugati, se il loro reddito personale, cumulato con quello del coniuge, non raggiunge l'importo annuo di euro 5.000. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai li-

miti di cui al presente comma, l'assegno è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

3. Gli importi suindicati sono maggiorati di 1.000 Euro per ciascuna altra persona a carico del beneficiario, la quale sia minore di anni 18 o totalmente invalida e sprovvista di reddito.

4. Per il computo del reddito sono da prendere in considerazione i redditi di qualsiasi natura, escluso il solo reddito dell'immobile utilizzato per l'abitazione principale.

5. Per l'accertamento del reddito si applicano le procedure previste per l'erogazione dell'assegno di cui all'articolo 49 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Conseguentemente, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis. *(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

21. 020. (ex 20. 033.) Sereni, Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Follena, Fumagalli, Melandri, Ranieri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere i seguenti:

ART. 21-bis. *(Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).* — 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento